

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 28 febbraio 2025

LETTERA INFORMATIVA N. 6/2025

CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 15 gennaio 2025, n. 9454, sono stati approvati i nuovi modelli di "**Certificazione Unica 2025**" relativi all'anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione riguardanti principalmente i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- compensi corrisposti a lavoratori autonomi, abituali o occasionali;
- provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- compensi corrisposti dai condomini per contratti d'appalto;
- compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

A decorrere dall'anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono **compensi ai contribuenti** che adottano il **regime forfettario** (ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, cd "**contribuenti minimi**") sono **esonerati dal rilascio della Certificazione Unica** al percettore e dalla relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Tale esonero si applica quindi per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi erogati nel 2024.

La CU 2025 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai percettori dei compensi;
- il modello ordinario, più corposo rispetto a quello sintetico, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

I termini per effettuare l'adempimento, fissati dall'art. 4 del DPR 322/1998 da ultimo modificato dal D.Lgs. 108/2024, da quest'anno sono i seguenti:

- entro il 16 marzo, che, quest'anno cadendo di domenica, slitta a lunedì **17 marzo 2025**, i sostituti devono
 - consegnare la CU sintetica a tutti gli interessati
 - trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le CU ordinarie relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, al reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, ai redditi diversi e ai redditi per locazioni brevi
- entro il **31 marzo**, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le CU ordinarie, se contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
- entro il **31 ottobre** (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770), i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Altre tipologie di redditi da certificare, per le quali non deve essere utilizzata la "Certificazione Unica" e non si rende necessaria la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:

- interessi corrisposti dalle società ai propri soci non imprenditori a remunerazione dei finanziamenti fruttiferi da questi erogati a favore delle società stesse;
- interessi dovuti su prestiti obbligazionari con applicazione di ritenuta a titolo d'acconto. Gli interessi sui prestiti obbligazionari sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto qualora il percettore sia una società di persone o di capitali;
- distribuzione di dividendi da parte di soggetti IRES, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La certificazione di quest'ultima tipologia di redditi (**dividendi non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**) deve avvenire con il modello **CUPE** (certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati) che, per gli utili e proventi corrisposti nel 2024, deve essere rilasciata ai percettori dei proventi entro il **17 marzo 2025**. Il modello CUPE da utilizzare è rimasto invariato rispetto a quello dello scorso anno (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 10663 del 15 gennaio 2019) e le istruzioni di riferimento sono quelle aggiornate al 18 dicembre 2023.

Circa la tassazione dei dividendi la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha **equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata** con riferimento ai redditi di capitale **percepiti dal 1° gennaio 2018** dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, **il cui prelievo va assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%**.

Tuttavia, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate, limitatamente agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31

dicembre 2017, **la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022** (articolo 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017).

L’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3/E/2022 ha precisato che il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

Di seguito si riporta un riepilogo delle modalità di tassazione dei dividendi, precisando che la tassazione nella misura del 40%, 49,72% e 58,14%, a seconda del periodo di formazione degli utili, in capo alle persone fisiche non imprenditori per le partecipazioni non qualificate, si riferisce esclusivamente al periodo transitorio sopra illustrato, che ormai dovrebbe trovare applicazione in poche residuali situazioni.

Percipiente	Partecipazioni in società residenti in Italia			
	Utili formati fino al 31.12.2007	Utili formati fino dal 01.01.2008 al 31.12.2016	Utili formati dal 01.01.2017 al 31.12.2017	Utili formati dal 01.01.2018
Persone fisiche non imprenditori	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26%	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26%	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26%	Ritenuta a titolo d’imposta del 26%
	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 40%	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 49,72%	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 58,14%	
Società di persone e persone fisiche imprenditori	Imponibili nel limite del 40%	Imponibili nel limite del 49,72%	Imponibili nel limite del 58,14%	
Società di capitali	Imponibili nel limite del 5%			

Si ricorda infine che il D.M. 26 maggio 2017 prevede che i dividendi distribuiti al socio devono considerarsi formati dapprima con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (imponibili nella misura del 40%), successivamente con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (imponibili nella misura del 49,72%) e solo in via residuale con utili prodotti dalla società partecipata dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (imponibili nella misura del 58,14%). Tale precisazione continua a trovare una concreta applicazione nel caso di distribuzione di dividendi a società di persone e a imprenditori individuali.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni

